



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 19 febbraio 2016 n.3

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1 della Legge 26 novembre 2015 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 16 febbraio 2016;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento - in linea con la nuova disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli di cui alla Legge 26 novembre 2015 n. 173, nonché in relazione alle disposizioni contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare che involge ogni aspetto della identificazione personale e in tema di divieto di ogni forma di discriminazione, in particolare basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna – detta disposizioni complementari per la formazione degli atti dello Stato Civile relativamente all'attribuzione paritaria del cognome ai figli da parte dei genitori.

Art. 2

(Espressione del consenso)

1. Nel certificato di assistenza al parto rilasciato dal personale sanitario che ha assistito al parto o che ha controllato l'avvenuto espletamento del parto, è inserito uno specifico spazio (Allegato A) dedicato all'espressione del consenso di entrambi i genitori per l'attribuzione del cognome ai figli così come disposto dagli articoli 1 e 2, comma 2, della Legge n. 173/2015.

2. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 3 della Legge n. 173/2015, la scelta operata, la prima volta, ai sensi del comma 1, prevale rispetto ad altra eventuale diversa scelta contenuta nei certificati ostetrici di assistenza al parto relativi a figli nati successivamente dalla medesima coppia genitoriale. L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a non dar conto della scelta operata dai genitori e contenuta nel certificato di cui all'allegato A qualora sia diversa dalla scelta operata per la prima volta.

Art. 3

(Cognome di famiglia)

1. L'articolo 1 della Legge n. 173/2015 trova applicazione nei confronti dei nuovi nati successivamente al 120° giorno dall'entrata in vigore della Legge n. 173/2015, pur in presenza di figli già nati dalla stessa unione con cognome diverso: per l'attribuzione dello stesso cognome ai figli precedentemente nati si applicano, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, o per scelte diverse le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge n. 173/2015.

Art. 4

(Cognomi composti da più elementi)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, in caso di attribuzione del solo cognome paterno ovvero del solo cognome materno, laddove questi siano composti da più elementi già attribuiti all'entrata in vigore della Legge n. 173/2015, provvede ad attribuire il cognome così come lo stesso è composto.
2. Nel caso in cui ciascuno dei genitori voglia attribuire un elemento del proprio cognome e questo sia formato da più di un elemento per effetto di disposizioni diverse da quelle contenute nella Legge n. 173/2015, o in quanto cognomi già attribuiti precedentemente a detta Legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 173/2015.
3. Le richieste di iscrizione di nuovi cittadini che pervengono all'Ufficio di Stato Civile dall'estero sono recepite con il cognome risultante dall'atto di nascita allegato alla domanda di cittadinanza, fatte salve le facoltà previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, della Legge n. 173/2015.

Art. 5

(Nota informativa)

1. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposita nota informativa – da distribuirsi presso tutti gli ambulatori di ostetricia/ginecologia della Repubblica e da pubblicarsi sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni - per i genitori in attesa contenente chiare e utili indicazioni al fine di una corretta e cosciente presa d'atto delle possibilità offerte dalla nuova disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli.

Art. 6

(Applicabilità ai figli adottati)

1. Con il provvedimento di adozione, nazionale o internazionale, legittimante del minore, il Commissario della Legge dispone quale cognome viene attribuito al minore, nel rispetto della scelta effettuata a tal riguardo dagli adottanti, sulla base della Legge n. 173/2015 e del presente regolamento.
2. Per le adozioni internazionali di cui alla Legge 28 aprile 2008 n. 68 – “Norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori”, gli adottanti - all'atto della presentazione della documentazione riguardante l'adozione all'Ufficiale di Stato Civile prevista dall'articolo 14 della Legge n. 68/2008 ai fini della trascrizione nei registri dello Stato Civile - dichiarano quale cognome intendono scegliere per l'adottato ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 173/2015 e dal presente regolamento.

Art. 7

(Disposizioni per la richiesta di modifica del cognome)

1. La domanda di modifica del cognome del figlio minore ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 173/2015 è presentata personalmente da entrambi i genitori all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n. 173/2015 la richiesta di aggiunta del cognome per i figli minori è presentata personalmente da entrambi i genitori all'Ufficiale di Stato Civile.
3. Parimenti, il figlio maggiorenne che non abbia superato i venticinque anni di età e sia convivente con almeno uno dei genitori, presenta personalmente la richiesta di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge n. 173/2015, all'Ufficiale di Stato Civile.
4. L'aggiunta del cognome di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge n. 173/2015 deve essere intesa, per interpretazione estensiva, anche riguardo al cognome paterno, quando il riconoscimento del padre sia avvenuto in epoca successiva a quello della madre.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 febbraio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

**Allegato A
(Parte da inserirsi nel Certificato di assistenza al parto)**

SPAZIO RISERVATO ALL'ESPRESSIONE DEL CONSENSO DEI GENITORI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI SECONDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 1 E 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 173/2015 - "MODALITÀ PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME" (da compilarsi solo per la scelta del cognome di famiglia operata per la prima volta).

I Signori nato a il,
residente in, Cod. ISS e
..... nata a il, residente in
....., Cod. ISS

esprimono, di comune accordo, la loro scelta a che, ai sensi della Legge 26 novembre 2015 n. 173 - "Modalità paritaria di trasmissione del cognome", il/la proprio/a figlio/a cui si riferisce il presente certificato

- assuma il solo cognome della madre;
- assuma il cognome di entrambi i genitori secondo il seguente ordine:

(I° elemento)

(II° elemento)

Dichiarano di aver preso esatta conoscenza del disposto di cui all'articolo 3 della Legge n. 173/2015 e che pertanto la scelta sopra espressa si estenderà d'ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

.....
(luogo e data di sottoscrizione)

.....
(I genitori)

Le superiori sottoscrizioni sono avvenute avanti alla sottoscritta
ostetrica che ha assistito al parto.

.....
(luogo e data di sottoscrizione)

.....
(timbro e firma)

Allegato A (segue)

(parte da inserirsi nelle “DISPOSIZIONI LEGISLATIVE” del Certificato di assistenza al Parto)

DALLA LEGGE N. 173/2015

Art. 1 (Cognome del figlio nato da genitori coniugati) – Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero in caso di richiesta congiunta dei genitori, resa all'atto della dichiarazione di nascita o con altre formalità individuate con apposito regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito.

Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, definite le formalità e disposizioni afferenti i casi di cognomi composti da più elementi e già attribuiti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 (Cognome del figlio nato da genitori non coniugati) – Il figlio nato da genitori non coniugati, assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

In caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiarazione di nascita oppure in caso di riconoscimento successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3 (Cognome di famiglia) – Il cognome che viene scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile agli altri figli generati dai medesimi genitori.

Art. 4 (Trasmissione del cognome) - Il cognome non può essere composto da più di due elementi.

Il figlio al quale in sede di dichiarazione di nascita o di successive variazioni, sono stati attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, trasmette ai propri figli un solo elemento del proprio cognome o entrambi gli elementi se l'altro genitore non ritiene di trasmetterne alcuno del proprio. Se entrambi i genitori decidono di trasmettere al figlio il proprio cognome, fermo restando il limite di cui al comma 1, determinano quale elemento trasmettere e l'ordine da attribuirsi agli stessi.

In mancanza di dichiarazione congiunta dei genitori, operata ai sensi dell'articolo 1, all'atto della dichiarazione di nascita, l'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto di nascita con l'attribuzione del primo elemento del cognome paterno e del primo elemento di quello materno.